

Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 art. 7, comma 4.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Piani, Programmi e Interventi di Edilizia Residenziale Sociale;

VISTO lo statuto della Regione Lazio

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 211 del 6 maggio 2015 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative all'Ing. Mauro Lasagna;

VISTA la Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 concernente "Modalità per la determinazione del reddito";

VISTA la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 art. 3 comma 1 lett. p) che riserva alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la fissazione dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica nonché per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e l'aggiornamento biennale degli stessi sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

VISTO l'art. 7, comma 4 della L.r. n. 12/1999 che demanda al dirigente regionale competente in materia di provvedere, ogni due anni, all'aggiornamento dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica e per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi, sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;

VISTO l'art. 50 comma 2bis della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale "il limite di reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa è stabilito in 18 mila euro. Il limite di reddito per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi viene calcolato aumentando del 40 per cento il limite di reddito per l'accesso. Entrambi i limiti sono computati secondo le modalità indicate nell'articolo 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale) e successive modifiche; la diminuzione ivi prevista è determinata in 2 mila euro per ciascun familiare a carico convivente fino ad un massimo di detrazione di 6 mila euro";

VISTA la determinazione del Direttore regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative n. A07869 del 2 ottobre 2013, che ha aggiornato ed elevato il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, per il biennio luglio 2013 - luglio 2015 in € 20.344,92;

VISTO il comunicato dell'Istituto Nazionale di Statistica concernente "Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di luglio 2015, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della Legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) ed ai sensi dell'art. 54 della Legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 201 del 31 agosto 2015;

TENUTO CONTO che le risultanze delle rilevazioni ISTAT di cui al comunicato sopra indicato, evidenziano una percentuale invariata rispetto al corrispondente periodo del biennio precedente luglio 2013 - luglio 2015;

RITENUTO di dover comunque determinare il limite di reddito per l'accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa per i bandi emessi e per le domande pervenute successivamente al 31 luglio 2015, finalizzati alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, e, conseguentemente a quanto sopra, di dover determinare il limite di decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, con decorrenza 1 agosto 2015;

DETERMINA

ai sensi dell'art. 7, comma 4 della Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e per le motivazioni espresse in narrativa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, con riferimento a quello dell'ultima dichiarazione fiscale, è stabilito, per il biennio luglio 2015 - luglio 2017, in € 20.344,92;

2) il reddito di cui al punto 1) è da computarsi con le modalità indicate dall'art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine si applica la diminuzione prevista dall'art. 50, comma 2 bis della Legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27, determinata in 2 mila euro per ciascun familiare a carico convivente fino ad un massimo di detrazione di 6 mila euro;

3) il suddetto limite di reddito è applicato a partire dai bandi e dalle domande, finalizzati alla formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, emessi e pervenute dal 1 agosto 2015;

4) ai fini della decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, il limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare stabilito con l'art. 50 comma 2bis della L.r. n. 27/2006 e successive modifiche ed integrazioni, calcolato aumentando del 40% il limite di reddito per l'accesso, ammonta conseguentemente ad € 28.482,88, con decorrenza 1 agosto 2015;

5) il reddito di cui al punto 4), analogamente a quanto stabilito nel punto 2) della presente determinazione, è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet www.regione.lazio.it.



[CAS_DD_G12317_14_10_2015](#)